

Onorari - procedimento di liquidazione - in genere

Avvocato - Compensi - Prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio - Erronea scelta del rito previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Pregiudizio della perdita di un grado di giudizio - Sussistenza - Rimedio processuale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22151 del 31/07/2025 (Rv. 676016 - 01) 131001
PROCEDIMENTI SOMMARI - Nel caso di domanda di liquidazione dei compensi maturati per prestazioni professionali rese da un avvocato in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa processuale, l'erronea scelta - da parte dei giudici del merito - del rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, in luogo del rito ordinario di cognizione, determina il pregiudizio della perdita di un grado di giudizio, denunciabile per cassazione.